

RIMBORSO E ADEGUAMENTO PENSIONI, AMMORTIZZATORI, TFR I CONTENUTI DEL DECRETO-LEGGE 65/2015

Via alle **corresponsione degli arretrati pensionistici** per il mancato adeguamento all'inflazione degli anni passati, al **rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga** e a **più forti garanzie sul Tfr** anticipato in busta paga. Sono alcune tra le novità introdotte nel decreto-legge n. 65 del 21 maggio 2015, approvato alla Camera.

Il provvedimento dà attuazione, nei limiti del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, al **pronunciamento della Corte Costituzionale n. 70 del 2015**, che ha dichiarato illegittimo il blocco della rivalutazione automatica delle pensioni per gli anni 2012 e 2013 disposto dal decreto-legge n. 201 del 2011 del Governo Monti (Salva Italia). Per i due anni in questione si riconosce una **rivalutazione assegnata in modo decrescente fino a sei volte il minimo**, con decorrenza 1° settembre 2015.

Gli arretrati saranno pagati in un'unica soluzione il 1° agosto, per un ammontare medio di oltre 500 euro a pensionato. L'importo sarà maggiore per le pensioni comprese tra 3 e 4 volte il minimo e inferiore per le pensioni comprese tra 4 e 6 volte. **L'intervento interessa 3,7 milioni di persone** e mette in campo 2 miliardi e 180 milioni di euro per il 2015 e quasi 500 milioni a regime dal 2016.

Oltre all'intervento volto a recepire la sentenza della Consulta, il decreto reca una serie di norme tese a rifinanziare strumenti a sostegno dell'occupazione. Si autorizza la spesa di **1 miliardo aggiuntivo sugli ammortizzatori in deroga** e si rafforzano con **290 milioni i contratti di solidarietà**.

Previsto infine l'**anticipo del pagamento delle pensioni al primo giorno di ogni mese** e un adeguamento normativo finalizzato a far sì che **la somma dei contributi non venga svalutata dal calo del Pil** registrato negli ultimi anni.

Di seguito i principali contenuti del disegno di legge di conversione del decreto.

Per approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) del provvedimento AC 3134 e ai relativi [dossier](#) pubblicati dal Servizio Studi della Camera

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Il pronunciamento n. 70 del 2015 della Consulta sancisce l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24 comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011, che prevedeva, per il biennio 2013-2013, il blocco della rivalutazione automatica dei trattamenti superiori a tre volte il minimo Inps.

Secondo la Corte, tale disposizione, ha valicato «i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento e con irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore».

Già con la sentenza n. 316 del 2010, la Corte aveva segnalato che la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo esporrebbe «il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità, poiché risulterebbe incrinata la principale finalità di tutela, insita nel meccanismo della perequazione, quella che prevede una difesa modulare del potere d'acquisto delle pensioni».

Richiamata l'esigenza che il legislatore operi un corretto bilanciamento dei valori costituzionali ogniqualvolta si profili l'esigenza di un risparmio di spesa, la Corte osserva, poi, che la disposizione censurata «si limita a richiamare genericamente la contingente situazione finanziaria, senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente incisivi».

La Consulta ha ammesso la legittimità di interventi legislativi che incidano sull'adeguamento degli importi dei trattamenti pensionistici, a condizione che vengano rispettati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità. Del resto era già intervenuta in tema di perequazione, [con la sentenza n. 316 del 2010](#), ma in quell'occasione il blocco per i trattamenti superiori a otto volte il minimo Inps per il 2008 (legge n. 247 del 2007) aveva superato il vaglio di costituzionalità.

La Corte sottolinea infatti come tale intervento fosse volto a concorrere solidaristicamente al finanziamento di interventi sulle pensioni di anzianità, a seguito dell'innalzamento della soglia di accesso al trattamento pensionistico (il cosiddetto «scalone»).

Come evidenzia la relazione che accompagna il provvedimento, la mancata adozione del decreto in oggetto avrebbe comportato in termini finanziari la riattivazione integrale del preesistente meccanismo di indicizzazione, con oneri quantificati, al netto degli effetti fiscali, in circa 17,6 miliardi di euro per l'anno 2015 e oltre 4 miliardi di euro a regime a decorrere dall'anno 2016. L'indebitamento tendenziale sarebbe così salito dal 2,5 al 3,6 per cento e il rapporto deficit/Pil passato dall'1,4 all'1,7 per cento.

«Questi valori – ha sottolineato il ministro del Lavoro Poletti – non consentirebbero all'Italia di rispettare le regole di bilancio europee. Ne conseguirebbe l'apertura di una procedura nei confronti del nostro Paese per mancato rispetto sia del criterio del deficit sia del criterio del debito».

Per un approfondimento sulla giurisprudenza costituzionale in materia previdenziale si vedano le pagg. 9-12 del [dossier n. 311](#) pubblicato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati.

IL LAVORO IN COMMISSIONE

Gli emendamenti approvati in Commissione Lavoro hanno prodotto importanti novità quali: il raddoppio delle risorse finalizzate al finanziamento dei contratti di solidarietà di «Tipo B» da 70 a 140 milioni di euro per l'anno 2015; il rifinanziamento anche dei contratti di solidarietà di «Tipo A» per 150 milioni di euro per l'anno 2015; la sterilizzazione, in sede di prima applicazione, del meccanismo di recupero previsto in presenza di un tasso di rivalutazione negativo del montante contributivo, in relazione all'andamento del prodotto interno lordo; una misura in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

RIVALUTAZIONE E PARZIALE RIMBORSO ASSEGNI PENSIONISTICI

L'articolo 1 del decreto dà attuazione ai precetti della sentenza n. 70 del 2015 della Corte Costituzionale, rivalutando per gli anni 2012 e 2013 gli assegni pensionistici compresi fra le tre e le sei volte l'assegno minimo Inps, con effetti anche sugli anni successivi.

Gli arretrati verranno erogati in un'unica soluzione con effetto dal 1° agosto 2015.

Ferma restando la **rivalutazione del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps**, la rivalutazione degli assegni è riconosciuta nelle seguenti misure:

- per gli anni **2012-2013**, del:
 - 40 per cento** per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da tre a quattro volte il trattamento minimo Inps;
 - 20 per cento** per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da quattro a cinque volte il trattamento minimo Inps;
 - 10 per cento** per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da cinque a sei volte il trattamento minimo Inps;
- per gli anni **2014 e 2015**, nella misura del **20 per cento di quanto stabilito per il 2012 e 2013** per le pensioni di importo complessivo da tre a sei volte il trattamento minimo Inps;
- a decorrere **dal 2016**, nella misura del **50 per cento di quanto stabilito per il 2012 e 2013** per le pensioni di importo complessivo da tre a sei volte il trattamento minimo Inps.

Rimborsi e ricalcolo non vengono applicati ai trattamenti superiori a 6 volte il minimo Inps. Nel calcolo complessivo dei trattamenti pensionistici vengono inclusi anche gli assegni vitalizi derivanti da cariche elettive.

Dal 2014 questi aumenti si sommano a quelli già riconosciuti dalla Legge di Stabilità 2014 per il triennio 2014-2016 ed entrano nella base di calcolo per i successivi adeguamenti al costo della vita.

PENSIONI E ADEGUAMENTO AL COSTO DELLA VITA: LA NORMATIVA VIGENTE

L'indicizzazione è il meccanismo che adegua il valore della pensione alle dinamiche del costo della vita. Viene decisa inizialmente sulla base del valore dell'inflazione programmata e poi corretta a posteriori. Nel 2012 e nel 2013, per effetto del decreto «Salva Italia» tale rivalutazione è stata bloccata per assegni pari o superiori al triplo dell'assegno minimo Inps (1.443 euro lordi), disposizione dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale.

Nel 2013 entra in vigore la Legge n. 147 del 2013, che per il periodo 2014-2016 prevede una perequazione pari al:

- 100 per cento dell'inflazione per i trattamenti pari o inferiori a 3 volte il minimo Inps;
- 95 per cento per i trattamenti compresi fra 3 e 4 volte il minimo Inps;
- 75 per cento per gli assegni compresi tra 4 e 5 volte il minimo;
- 50 per cento per le pensioni tra 5 e 6 volte l'assegno minimo
- 40 per cento nel 2014 e 45 per cento per il 2015-2016 per chi prende oltre 6 volte il minimo.

UN MILIARDO AGGIUNTIVO PER GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

Oltre un miliardo di euro aggiuntivi andranno a finanziare e rafforzare gli **ammortizzatori sociali in deroga**. Lo dispone l'articolo 2, che incrementa di 1.020 milioni il Fondo sociale per occupazione e formazione per il 2015. L'articolo 3 incrementa invece le risorse destinate al rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga per il settore della pesca.

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ E CIGS PER CESSAZIONE

All'articolo 4 il decreto prevede **lo stanziamento di 290 milioni di euro aggiuntivi per contratti di solidarietà**. In particolare per il 2015 è autorizzata la spesa di **150 milioni destinati all'innalzamento dal 60 al 70 per cento dell'integrazione salariale dei contratti di «Tipo A»** (riservati alle imprese che hanno accesso alla cassa integrazione) e di altri **140 milioni per i contratti di «Tipo B»** (utilizzati dalle imprese che non hanno accesso alla cassa integrazione) al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale. Inoltre lo stesso articolo – modificato in Aula da un emendamento della Commissione Lavoro – assegna **20 milioni** per finanziare il secondo anno degli accordi di crisi aziendale per cessazione di attività che prevedono, tramite l'intervento del trattamento CIGS, la possibile rioccupazione dei lavoratori sospesi dal lavoro.

TUTELA DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO

Rete di salvataggio per i montanti contributivi colpiti l'anno scorso da rendimenti negativi. Il decreto prevede che **il quoziente non possa mai essere inferiore ad un valore pari all'1 per cento**. L'articolo 5 modifica infatti i criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione. La revisione della disciplina si è resa necessaria dopo che nel 2014 i coefficienti hanno avuto segno negativo sia in valore assoluto che al netto dell'inflazione, determinando una rivalutazione negativa.

ANTICIPO EROGAZIONE PENSIONI

Gli assegni pensionistici saranno corrisposti in anticipo e senza eccezione il 1° giorno del mese. Lo prevede l'articolo 6 del decreto, che unifica i termini di erogazione, articolati fino ad oggi in tre differenti modi: il 1° del mese per le prestazioni previdenziali

Inps; il 10 del mese per quelle erogate dall'ex Enpals e il 16 del mese per quelle erogate dall'ex Inpdap. L'innovazione riguarda tanto gli assegni pensionistici quanto le indennità di accompagnamento e le rendite vitalizie erogate dall'Inps.

ANTICIPAZIONE TFR

L'articolo 7 modifica la disciplina sul Tfr in busta paga, introdotta dalla Legge di stabilità 2015 (leggi il [dossier](#) dell'Ufficio Studi del Gruppo PD della Camera). Viene **istituito un finanziamento bancario**, assistito da speciali garanzie (tra cui quella di ultima istanza dello Stato), **cui possono accedere i datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota del Tfr in busta paga**. Si esclude fra l'altro qualsiasi forma di onere fiscale connesso all'operazione di finanziamento alle imprese all'atto della stipula del finanziamento, nel corso del rapporto e nell'eventuale escussione della garanzia.

RIMBORSO PENSIONISTICO PER GLI ANNI 2012-2013

Pensione lorda 2011	Mensile lordo	Rimborso	Pensione lorda 2011	Mensile lordo	Rimborso
18.850	1.450	635,8	28.600	2.200	481,4
19.500	1.500	657,7	29.250	2.250	492,3
20.150	1.550	679,7	29.900	2.300	503,3
20.800	1.600	701,6	30.550	2.350	514,2
21.450	1.650	723,5	31.200	2.400	525,2
22.100	1.700	745,4	31.850	2.450	267,8
22.750	1.750	767,3	32.500	2.500	273,3
23.400	1.800	789,3	33.150	2.550	278,7
24.050	1.850	811,2	33.800	2.600	284,2
24.700	1.900	833,1	34.450	2.650	289,7
25.350	1.950	426,7	35.100	2.700	295,1
26.000	2.000	437,6	35.750	2.750	300,6
26.650	2.050	448,6	36.400	2.800	306,1
27.300	2.100	459,5	37.050	2.850	311,5
27.950	2.150	470,5	37.700	2.900	0,0

RIMBORSO PER GLI ANNI 2012-2013 IN FUNZIONE DEL REDDITO DA PENSIONE



Fonte: Il Sole 24Ore 21 maggio 2015